



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 5 NOVEMBRE 2014

#### 1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

##### Collegio composto dai Sigg.ri:

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio      | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero  | TORALDO  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A. –C.R.A. Sig. Giuseppe Chiarello.

##### RECLAMO n.8 della Società U.S. PALMESE A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del medico sociale SCAMPATO Francesco fino al 15/12/2014).

##### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

##### RILEVA

La reclamante deduce che il dr. Scampato Francesco non ha né offeso né minacciato il direttore di gare e, comunque, che lo stesso non ha esibito all'arbitro la tessera federale della F.I.G.C.

L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato il contenuto del supplemento di referto di gara ed ha confermato che al termine della gara il dr. Scampato ha proferito nei suoi confronti parole offensive e minacciose qualificandosi come appartenente alla categoria di commissario di campo.

Nesun dubbio, dunque, sul comportamento, sicuramente censurabile, del dr. Scampato.

La sanzione inflitta dal primo giudice deve essere confermata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.09 del Sig. MAZZEI Antonio (Tesserato della U.S.Palmese A.S.D.)****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica fino al 31/3/2015).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

Il reclamante deduce di non aver mai offeso e minacciato il direttore di gara ed ammette di aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso.

L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato il contenuto del supplemento di referto di gara ed ha confermato sia che il reclamante ha abbandonato con ritardo il terreno di giuoco dopo l'allontanamento, sia che ha proferito, durante l'intervallo, parole minacciose al suo indirizzo.

Nessun dubbio, dunque, sul comportamento, sicuramente censurabile, del Mazzei.

Tuttavia la pena può essere rimodulata riducendo la inibizione al 16.12.2014.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al Sig. MAZZEI Antonio al 16.12.2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.10 del Sig. GRASSO Angelo (Tesserato della S.S. Torretta)****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 23.10.2014 (squalifica per CINQUE gare).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentiti il reclamante e, telefonicamente, l'assistente arbitrale a chiarimenti;

## RILEVA

Il reclamante deduce di non aver mai proferito frasi offensive nei confronti del calciatore avversario.

L'assistente arbitrale, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha confermato il contenuto del suo rapporto, allegato al referto di gara, ed in particolare che al termine della gara stessa il calciatore Grasso Angelo, rivolgendosi verso il calciatore della Soc. Promosport, Diop Pape Bafode (lo apostrofava con termini discriminatori);

Nessun dubbio, dunque, sul comportamento, sicuramente censurabile, del Grasso peraltro capitano della propria squadra.

La sanzione inflitta dal Primo giudice deve essere confermata;

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi